

**REGOLAMENTO (CE) N. 1305/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2002**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1115/2002 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2002 nonché i quantitativi disponibili per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2002 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1115/2002 della Commissione ⁽³⁾ sono inesatti a causa di un'informazione errata comunicata da uno Stato membro. Occorre pertanto modificare l'articolo 1 e l'allegato del regolamento suddetto.
- (2) Le domande di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre del 2002 sono inferiori ai quantitativi disponibili e possono quindi essere interamente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1115/2002 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 possono essere presentate domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II, conformemente al regolamento (CE) n. 1432/94.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.»

- 2) L'allegato del regolamento (CE) n. 1115/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2002.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GUL 156 del 23.6.1994, pag. 14.

⁽²⁾ GUL 140 del 24.5.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GUL 168 del 27.6.2002, pag. 34.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2002
1	100

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002
1	6 840,00»